REGOLAMENTO (CEE) N. 3267/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (°), ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni di concessione di restituzioni particolari all'esportazione per certe carni bovine e certe conserve sono state adottate dai regolamenti (CEE) n. 32/82 (°), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87 (°), (CEE) n. 1964/82 (°), (CEE) n. 74/84 (°), modificato dal regolamento (CEE) n. 3988/87 e (CEE) n. 2388/84 (°), modificato dal regolamento (CEE) n. 3988/87;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2908/85 (10), (CEE) n. 142/86 (11), (CEE) n. 1055/87 (12), modificato dal regolamento (CEE) n. 1416/87 (12) e (CEE) n. 3815/87 (14) hanno definito le condizioni relative all'esportazione di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
(4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.
(5) GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.
(6) GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.
(7) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.
(8) GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32.
(7) GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.
(8) GU n. L 279 del 19. 10. 1985, pag. 18.
(14) GU n. L 103 del 15. 4. 1987, pag. 10.
(15) GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 18.
(16) GU n. L 1357 del 19. 12. 1987, pag. 24.

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg e degli altri bovini di peso vivo uguale o superiore a 250 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendole a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato alla sottovoce 0201 della nomenclatura combinata di talune carni congelate che figurano nell'allegato alla sottovoce 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato alla sottovoce 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato alle sottovoci 1602 50 10 e 1602 90 61;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche molto differenti dei prodotti di cui alle sottovoci 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che è altresì opportuno concedere restituzioni per pezzi disossati, freschi o congelati, anche non imballati singolarmente, nonchè per la carne macinata e precisare la formulazione delle sottovoci tariffarie per i pezzi disossati freschi;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e carni salate, secche ed affumicate, verso certi paesi terzi dell'Africa e del medio e vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato alle sottovoci 1602 50 90 e 1602 90 69 la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quella concessa fino ad oggi agli esportatori: